

Codice A1817B

D.D. 21 aprile 2023, n. 1174

**R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 65/23 relativa al rifacimento del ponte della S.P. n. 65 di Pieve Vergonte sul Torrente Anza, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB).
Richiedente: Comune di Pieve Vergonte.**



ATTO DD 1174/A1817B/2023

DEL 21/04/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 65/23 relativa al rifacimento del ponte della S.P. n. 65 di Pieve Vergonte sul Torrente Anza, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB). Richiedente: Comune di Pieve Vergonte.

Premesso che:

in data 16/11/2022 ns. prot. n. 48859, il Comune di Pieve Vergonte ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori di rifacimento del ponte della S.P. n. 65 di Pieve Vergonte sul Torrente Anza, nei Comuni di Pieve Vergonte e Piedimulera (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Franco Falciola e dal Dott. Geol. Francesco D'Elia, successivamente integrati con nota ns. prot. n. 14114 del 29/03/2023, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nella demolizione dell'impalcato del ponte esistente e nella successiva ricostruzione con ampliamento delle pile in alveo, nonché nella realizzazione di opere di protezione idraulica delle pile e della sponda sinistra; come previsto dall'accordo di programma sottoscritto da Comune di Pieve Vergonte, Comune di Piedimulera e Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 10/11/2022, il Comune di Pieve Vergonte si è fatto carico della progettazione e della esecuzione delle opere in oggetto, nonché della acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione della stessa;

il progetto è stato approvato con D.G.C. del Comune di Pieve Vergonte n. 106 del 11/11/2022 e D.G.C. del Comune di Piedimulera n. 28 del 07/04/2023;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Anza;

la Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale Ente proprietario dell'opera di attraversamento, dovrà provvedere alla regolarizzazione della concessione demaniale, ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R del 16/12/2022;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pieve Vergonte ad eseguire i lavori in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 16/11/2022 ns. prot. n. 48859 e alla nota integrativa ns. prot. n. 14114 del 29/03/2023, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - le opere in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione

di questo Settore;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - prima dell'avvio dei lavori, sarà cura del Committente/impresa esecutrice acquisire il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica, nonché l'autorizzazione alla messa in secca, anche parziale, del corso d'acqua.
2. Di dare atto che prima dell'avvio dei lavori, la Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale Ente proprietario dell'opera di attraversamento, dovrà provvedere alla regolarizzazione della concessione demaniale, ai sensi del D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti, tenuto conto della sospensione dei termini per l'acquisizione di documentazione integrativa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE

(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Firmato digitalmente da Mauro Spano'